

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL DIRETTIVO REGIONALE
DI LEGAMBIENTE MARCHE - ATTO RICOGNITORIO** 20 LUG



Il giorno 30 giugno 1998 alle ore 17,30, ad Ancona, presso la sede legale dell'associazione in via Cialdini n. 10 si è riunito il Direttivo Regionale di Legambiente Marche per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello Statuto dell'Associazione alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 460/97;
- 2) varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Sig. Luigino Quarchioni presidente pro-tempore dell'associazione.

Costatata la presenza della maggioranza dei propri membri il Direttivo nomina segretario della seduta Vitaliano D'Addato.

A questo punto il Presidente Regionale pro-tempore Luigino Quarchioni illustra al Direttivo le novità contenute nel D.L. n. 460/97.

In particolare, viene richiamata l'attenzione del Direttivo sulla necessità di adeguare lo Statuto di Legambiente Marche alle disposizioni del citato decreto che ha istituito la figura della ONLUS, tenendo ben presente che:

a) lo Statuto al quale sino ad oggi Legambiente Marche ha conformato la propria attività era lo Statuto di Legambiente Nazionale, della quale Legambiente Marche è articolazione territoriale;

b) le disposizioni del citato decreto impongono che anche le articolazioni territoriali delle associazioni abbiano una propria autonomia statutaria e regolamentare;

c) l'adeguamento del vigente statuto alle nuove disposizioni del decreto legislativo 460/97, che viene proposto in sede odierna, fa in ogni caso salvi gli effetti, attivi e passivi, adottati sino ad oggi da Legambiente Marche che nella nostra regione esiste ed opera dal 1980. A questo punto viene data lettura del nuovo Statuto, risultante dall'adeguamento del vigente Statuto Nazionale alle disposizioni del d.leg. 460/97.

Dopo ampia ed approfondita discussione, con voto unanime dei presenti il direttivo delibera:

1) di trasformarsi in ONLUS e di variare la denominazione sociale in Legambiente Marche-ONLUS;

2) di approvare il nuovo Statuto dell'associazione che viene allegato al presente verbale (allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera ha espressamente valore di "atto ricognitorio" della attività sino ad oggi compiuta dall'associazione Legambiente Marche.

Non essendovi null'altro da discutere e da deliberare la riunione si scioglie alle ore 20,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Ancona 30-06-1998

Il Segretario

Il Presidente


REGISTRO ANCONA

Atto reg. n. 20 LUG. 1998 al n. 10790 serie 3

previo versamento di L. 278.000

ionario Ancona Tributi S.p.A.

IL DIRETTORE
(G. Galassi)



Allegato A Al verbale di assemblea del 30-6-98

STATUTO SOCIALE DI LEGAMBIENTE MARCHE-ONLUS

Art.1. Legambiente Marche-ONLUS aderisce alla Legambiente, associazione di cittadini a diffusione nazionale che opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all'ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura. Legambiente Marche-ONLUS non ha fini di lucro, non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e potrà svolgere soltanto le attività sotto indicate e quelle ad esse direttamente connesse.

Art.2. Legambiente Marche-ONLUS in sintonia con Legambiente Nazionale:

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo. Per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo;
- lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione dei ricorsi, denunce e querela, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

Art. 3. Legambiente Marche-ONLUS in sintonia con Legambiente Nazionale pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale, si propone per l'affermazione dello stesso;

- a) la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- c) gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
- e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. Il ricanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- f) organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per astendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- g) la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- h) con deliberazione del Comitato Direttivo compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopo sociali;
- i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;
- l) la promozione e l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- m) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- n) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- o) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

Art. 4. Legambiente Marche-ONLUS, in sintonia con Legambiente Nazionale al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

- a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e

gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;

b) promuovere l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;

c) promuovere, elaborare, realizzare e gestire iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;

d) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli art. 2, 3 e 4 del presente Statuto.

Art. 5. Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente Marche-ONLUS si dota di tutti gli strumenti tecnici, politici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può inoltre, con delibera del Comitato Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

Art. 6. Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, insegnante... - si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 7. Gli organi Regionali di Legambiente Marche ONLUS sono:

- a) il Congresso Regionale
- b) il Comitato Direttivo Regionali
- c) il Presidente / la Presidentessa e il Direttore Generale / Direttrice Generale
- d) la Segreteria
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Protiviri.

Art. 8. Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il voto

può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo Regionale. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello regionali e nazionali. E' inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'organismo Direttivo competente di Legambiente al Collegio dei Proibiviri e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo all'organismo Direttivo competente o invece ritirata dal Collegio dei Proibiviri che l'ha concessa.

Art. 9. Un socio, un Circolo o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo delle tessere o della adesione annuali, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo o della base associativa siano in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi. La decisione spetta al Comitato Direttivo Regionale ^{DIRETTIVA} ~~che~~ ~~con~~ la Segreteria Nazionale ^{che} dà immediata comunicazione al Collegio dei Proibiviri. Il socio o la base associativa dichiarati decaduti o espulsi possono fare ricorso scritto al Collegio dei Proibiviri entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione. Il collegio dei Proibiviri deve formulare risposta motivata entro 60 giorni.

Art. 10. Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza almeno del 50% + 1 dei membri in carica nei seguenti casi; a) approvazione dei bilanci; b) elezione delle istanze esecutive; c) elezione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi; d) convocazione del Congresso Straordinario; e) delibere di espulsione o decadenza dei soci; f) delibera di decadenza da membro del Comitato Direttivo.

Art. 11. Le modalità di decadenza di un membro del Comitato Direttivo Regionale viene stabilita dagli stessi con la maggioranza di 2/3.

Art. 12. Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti.

Art. 13. Nello svolgimento dei Congressi deve essere garantita la possibilità di presentare e accogliere mozioni e proposte di modifica allo Statuto purché raccolgano il 2% dei voti. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché presentate da almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati si applica il sistema della proporzionale pura.

J. A. A. A.

Qualora sia presentata un'unica lista concordante di candidati e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili.

Art. 14. Il comitato Direttivo di Legambiente Marche-ONLUS può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino a 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purchè nell'insieme non superi il 50% dei membri eletti dal Congresso.

Art. 15. Il Congresso Regionale si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell'associazione. Il Congresso regionale è preparato attraverso i Congressi territoriali dell'associazione, secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo Regionale uscente.

Art. 16. Il Congresso Regionale ha il compito di

- a) discutere, definire ed approvare il progetto associativo;
- b) approvare le proposte di modifica dello Statuto Regionale;
- c) eleggere il Comitato Direttivo Regionale;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) eleggere il Collegio dei Prohiviri;


Art. 17. Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce con periodicità almeno trimestrale ed è il massimo organo di direzione politica di Legambiente Marche ONLUS tra un Congresso e l'altro. Viene convocato dal Presidente o qualora lo richieda il 30% dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

Il Comitato Direttivo Regionale ha il compito di:

- a) applicare le decisioni congressuali;
- b) convocare il Congresso regionale stabilendone le regole;
- c) eleggere tra i suoi membri il Presidente Regionale, il Direttore Generale, la Segreteria Regionale l'Amministratore e determinare le modalità di funzionamento di tali organi;
- d) controllare l'applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell'interno dell'associazione;
- e) approvare i bilanci annuali di Legambiente Marche-ONLUS.

Art. 18. Il presidente Regionale rappresenta tutta l'associazione, convoca presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E' membro di diritto della Segreteria Regionale. In particolare convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale e la Segreteria Regionale.

Art. 19. Il Direttore generale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra la sede regionale e la sede nazionale e le sedi locali. In assenza del



Presidente Regionale svolge funzioni di vice/Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione. E' membro di diritto della Segreteria Regionale

Art.20. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'associazione Regionale sia in giudizio che nei confronti di terzi.

Art.21. La Segreteria Regionale coadiuva il Direttore Regionale e il Presidente Regionale nell'esercizio delle loro funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori d'intervento.

Art.22. L'Amministratore, salvo revoca del Comitato Direttivo, dura in carica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del presidente, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera del Comitato Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiede mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art.23. Possono aderire o rinnovare la propria adesione a Legambiente , previo consenso del Presidente o Segretario Regionale, circoli territoriali, associazioni di settore, di categoria, cooperative, istituti, altre realtà organizzate, che conservano la loro autonomia e i loro organismi dirigenti, purchè adottino la tessera sociale e il presente Statuto. In caso di mancato consenso, i promotori del gruppo richiedente l'adesione possono ricorrere al Direttivo Regionale che, sentita la Segreteria Nazionale, decide sull'adesione.

Art.24. In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che regionali, possono essere previste altre forme di tesseramento sociale.

Art.25. Su proposta motivata della Segreteria Regionale, il Comitato Direttivo Regionale sentita la Segreteria Nazionale, delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Circoli. La Segreteria Regionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Circolo e di preparare un Congresso straordinario di Circolo per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri i quali decidono per la conferma o l'annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Art.26. Collegio dei Revisori, istituito a livello Regionale, è eletto dal Congresso Regionale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci

alle scritture. E' composto da tre membri effettivi e due supplementi scelti preferibilmente fra i soci. Elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 27 Il Collegio dei Probiviri, istituito a livello Regionale, è eletto dal Congresso Regionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di Legambiente Marche. E' composto di 3 membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell'associazione o dai singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro 60 giorni.

Art. 28 Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annua, dalle quote della tessera sociale, da librazioni, da lasciti, da donazioni nonché da contributi di enti pubblici e privati e da ogni altro provento, nel rispetto della normativa vigente, a supporto delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzioni indirette di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione, o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal dpr 10 ottobre 94 n. 645 e dal 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale della società per azioni;
- d) da corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso ufficiali di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 29 Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, dalle quote della tessera sociale, dalle quote dei servizi resi e da

obblazioni, dai lasciti, nonché da contributi di enti pubblici e privati, e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

Art.30. Tutte le basi associative aderenti, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Art.31. In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio e i gruppi associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

Art.32. Gli organi dirigenti Regionali dell'associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali.

Art.33. Il bilancio di Legambiente Marche-ONLUS viene formulato sulla base degli indirizzi politico-culturali generali, dei mezzi a disposizione e dei criteri individuati per la loro utilizzazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse, come gli artt. 1,2,3 e 4 del presente statuto.


Art.34. L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora ne ricorressero i presupposti, entro 6. Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede Regionale 8 giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso Regionale e consultabili da parte di tutti gli associati.

Art.35. Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo, dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo i criteri stabiliti apposite convenzioni tra le parti.

Art.36. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di Legambiente Marche-ONLUS dovrà essere presa dal Congresso e dovrà raccogliere almeno 2/3 dei voti. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n.662.

Ancona li 30-06-1998

Il Segretario



Il Presidente

